

Adunanza del 17 ottobre 1916

Presiede il Vice Presidente Magaldi. Sono presenti: i componenti, Consiglieri Verardi e Beneduce e Direttore Generale Cocci, ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1.) Causa Lidonici ved. De Leo

Il Direttore Generale ricorda brevemente i precedenti della causa promossa dagli eredi De Leo, da Bagnara falabra contro l'Istituto, per il negato pagamento di un capitale assicurato di L. 50.000. Il Tribunale di Roma respinse l'eccezione di prescrizione opposta dalla P. Avvocatura Diariale in difesa dello Istituto, ritenendo che la breve prescrizione di un anno stabilita dall'articolo 944 del Codice di Commercio fosse stata validamente interrotta da una richiesta di pagamento della quale si desunse l'esistenza per una lettera dell'Istituto che negava il pagamento opponendo la decadenza della polizza per mancata corrispondenza di premio. Secondo il pra-

vere dell'Avvocatura Erariale, e su proposta del Comitato Permanente, il Consiglio di Amministrazione, in adunanza del 28 agosto 1915, autorizzò il ricorso in appello non solo contro tale capo della sentenza, ma specialmente contro l'altra parte di essa che, decidendo nel merito, aveva ritenuto non opponibile la decadenza della polizza per mancato pagamento dei premi senza provare che il pagamento fosse stato tempestivamente richiesto nel domicilio dell'assicurato: principio, questo, non solo difforme dalle condizioni di polizza, ma che potrebbe, se accolto, creare un precedente pericoloso e recare turbamento non lieve a tutto il sistema delle incasso dei premi.

Ma anche la Corte di Appello non fece buon viso alla tesi sostenuta, nello interesse dello Istituto, dalla Avvocatura Erariale.

Ora, la R. Avvocatura Erariale, invitata ad esprimere il proprio parere sulla convenienza o meno di ricorrere per cassazione contro la sentenza della Corte

di Appello, dopo avere, in una lettera del
l'11 settembre u.s. esposto una serie di con-
siderazioni per dimostrare la infondatezza
della sentenza della Corte, conclude che l'esi-
sto di un ricorso alla Corte suprema sarebbe
futtavia assai dubbio e che perciò, trat-
tandosi di somma piuttosto considerevo-
le, "potrebbe non apparire inopportuno
" il consenso a prendere in esame una
" proposta di compromesso, che venisse
" avanzata dalla parte avversa." Dello
stesso avviso è l'Ufficio Liquidazioni e si-
mitti.

Il Comitato, udite le comunica-
zioni del Direttore Generale, e tenute pre-
senti le considerazioni svolte dalla P. Av-
vocatura Trariale, delibera che si propon-
ga al Consiglio di Amministrazione di aderi-
re alle conclusioni della Avvocatura me-
desima.

2.) Polizza Avallone Nicola. Rischio
di guerra per gli equipaggi delle
navi da guerra.

Il Direttore Generale riferisce che il sig.
Avallone Nicola di anni 38, Marescial-
lo di 1^a classe della R. Marina, assicurato
dal luglio scorso presso l'Istituto con una
polizza a premio fisso, durata 20 anni,
per £ 4000, chiese a mezzo dell'Adunata
Generale di Napoli la garanzia del rischio
di guerra, trovandosi imbarcato sopra
un cacciatorpediniere; Se gli equipag-
gi del naviglio da guerra debbono con-
siderarsi in zona di operazioni fin dal
momento del loro imbarco, la coperta-
ra richiesta dal sig. Avallone non po-
rebbe essere accordata, nemmeno pren-
dendo per base, agli effetti della Secunda
dei Termini, la data di sottoscrizio-
ne della proposta, perche questa fu fir-
mata il 23 luglio, ossia quaranta gior-
ni dopo l'imbarco, che risulta essere av-
venuto il 13 giugno sul cacciatorpedi-
niere "Alpino".

Notando pero il Direttore Gene-
rale che le ultime deliberazioni del Con-
siglio di Amministrazione in materia
di rischio di guerra siano da interpretare

re nel senso più largo a favore degli assicurandi, egli osserva che sarebbe troppo rigoroso considerare la gente di mare come operante in zona di operazioni fin dal giorno dell'imbarco. Ne verrebbe, infatti, preclusa la via, per gli equipaggi delle Q. Navi, a coprirsi del rischio di guerra anche con pagamento di sovrappremio, mentre i militari dell'esercito, a qualunque categoria appartengano, possono assicurarsi fino a L. 50.000 senza limitazione di tempo e senza pagamento di alcun sovrappremio fino a che operano nelle retrovie, e col pagamento del sovrappremio purché domandino la garanzia entro dieci giorni dalla data della loro destinazione nel territorio delle operazioni.

E però egli è d'avviso che possa eliminarsi questa sensibile disparità consentendo che il personale imbarcato sulle Q. Navi possa corrispondere il sovrappremio per la copertura del rischio di guerra in qualunque momento la copertura stessa sia domandata, e cioè senza tener conto per esso del termine di dieci giorni.

Il Comitato, considerando che l'imbarco su di una nave non dà per sé stesso possibilità di fare previsioni circa la gravità del rischio a cui la nave stessa sta per essere esposta, e non può quindi determinarsi, da parte degli assicurandi, una autiselezione.

ritiene che non sia da temere il pericolo maggiore che ha consigliato l'assunzione del termine di dieci giorni quale periodo utile per ottenere la copertura del rischio di guerra che si determina nel territorio delle operazioni,

ed accoglie pertanto le conclusioni del Direttore Generale, deliberando di proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Dolizza Amerigo Gloria. Rischio di guerra.

Il Direttore Generale riferisce che il signor Amerigo Gloria, assicurato per L. 5000 con polizza della "Reale" nel comunicare all'Istituto il proprio richiamo sotto le armi, agli effetti del

la sua polizza, ha dichiarato di trovarsi in
 zona di guerra fino dal 24 maggio 1915.

Secondo l'articolo 12 delle condizioni ge-
 nerali della polizza della "Reale" gli assicurati
 che intendono cautelarsi dal rischio di guer-
 ra debbono, entro otto giorni dall'ordine di
 mobilitazione o di arruolamento, darne o far-
 ne dare avviso all'assicuratore.

L'osservanza, da parte dell'interessato,
 del disposto di questo articolo, riserva al con-
 tratto il solo valore di riduzione, o di riscat-
 to se l'assicurato ne faccia richiesta.

Ciò premesso, il Direttore Generale
 osserva come sia fuor di dubbio che gli as-
 sicurati i quali non notificano nei ter-
 mini dovuti il proprio richiamo sotto le
 armi, possono non essere iscritti nel
 gruppo di cui sopra.

Egli ricorda però che il Comitato
 Permanente ha deliberato, in data 17 Ago-
 sto 1915, di ritenere coperto del rischio di
 guerra, in virtù del relativo allegato u-
 na polizza della Fondiaria, intestata al
 signor Paolo Fossati, sebbene l'assicurato
 non avesse ottemperato alla condizione

fatta nel detto allegato, (sotto pena di nullità) di notificare nei dieci giorni il proprio richiamo alle armi. Tenuta presente tale circostanza, fu preso atto del richiamo alle armi anche di assicurati che ne avevano dato notizia, all'Istituto dopo gli otto giorni stabiliti.

Si trattava in genere di lievi ritardi, e comunque non si presentò mai il caso di assicurati che dichiarassero di trovarsi da lungo tempo in Zona di guerra, come dichiara il signor Glorio.

Sorge quindi il dubbio se il predetto assicurato possa essere iscritto nel gruppo, o se non piuttosto si debba ridiscutergli la validità del contratto.

Considerando però la funzione di mutualità cui il gruppo è informato, e tenendo presente la utilità della conservazione del Portafoglio, il Direttore Generale è d'avviso che possa essere accolta la domanda dell'assicurato, iscrivendolo nel gruppo in parola.

Egli chiede, comunque, il parere del Comitato Permanente.

Il Comitato, pure osservando che il ricordato precedente della polizza Fossati è diverso dal caso in esame perche, secondo le norme stabilite nell'articolo 12 della polizza della "Reale" l'onere dell'eventuale sinistro gravava sul gruppo degli assicurati già acuiti contro il rischio di guerra, mentre secondo la polizza della "Fondaria" l'onere stesso fa carico alla Compagnia,

è di parere che nel caso speciale, in via di equità e di conciliazione, si possa prescindere dalla rigorosa applicazione del patto contrattuale, accogliendo la dichiarazione tardiva dell'assicurato.

4.) Sinistro Paolo Dormani.

Il Direttore Generale comunica la seguente relazione dell'Ufficio "Liquidazioni"

Il 29 settembre 1915 moriva a Milano il Dr. Paolo Dormani, assicurato con polizza N. 417¹⁸ emessa dalla Società "Reale" il 2 luglio 1907 in categoria Mista, durata 20 anni, per capitale di L. 20.000.

Sul contratto esistendo un prestito di L. 3850, accordato dall'Istituto il 18 lu

glio 1914, e non essendo stata pagata né l'annualità di premio, né quelle d'interessi scadute il 2 luglio 1915, la polizza, al momento del sinistro, trovavasi riscattata d'ufficio ai sensi dell'allegato N° 3090, e perciò l'Istituto non era e non è tenuto che a liquidare il prestito di riscatto di L. 4.117, 31 a lordo del suddetto prestito; e più precisamente una somma di L. 867, 31.

Contro tale procedimento è insorto il patrocinatore degli eredi Lommi della Beffa.

Prejudizialmente egli condanna il riscatto d'ufficio per il carattere che gli attribuisce e che chiama termine e spogliatore; e dice impugnabile il diritto nell'assicuratore di valersi di tale facoltà.

Scendendo poi al caso in esame rivendica al defunto Lommi il diritto di pagare gli interessi prestito entro novanta giorni dalla loro scadenza invocando l'art. 2 delle Condizioni Generali di polizza, e contestando al.

L'Istituto il diritto di adottare - per le operazioni di mutuo - un modulo proprio contenente disposizioni e patti più restrittivi di quelli della Compagnia.

A parte la questione pregiudiziale del carattere sovrachiamamente restrittivo del riscatto d'ufficio e la consuetudine della "Reale" - da tutti invocata - di non valersi mai della facoltà accordata dal contratto di prestito di riscattare d'ufficio la polizza in arretrato con gli interessi del mutuo, sta di fatto che mentre l'allegato di prestito della Compagnia richiama esplicitamente alle disposizioni degli articoli 3° e 4° delle Condizioni di polizza, accorda implicitamente un periodo di novanta giorni per pagamento degli interessi prestatati, il nostro modulo non ne concede che trenta.

Riportiamo per esteso il testo delle due disposizioni:

"Reale" Art. 4° Contratto di prestito: "L'auto-
" nel caso in cui il Contratto della polizza
" sia rimborsata non si prestatasse al punto
" quale pagamento del premio portato

„ dalla polizza, quanto nel caso che non
„ venissero soddisfatti gli interessi annua-
„ li sulla sovvenzione pel tempo di rin-
„ novazione ed anche qualora si verificas-
„ se una insufficienza di pegno e ga-
„ rantia potrà la Reale Compagnia Ita-
„ liana passare senz'altro ed anche
„ senza il concorso del contraente e del
„ l'utilista della polizza, alla liquidazio-
„ ne definitiva del contratto come se fosse
„ stato chiesto il riscatto della polizza.
„ A tale scopo il contraente ed il detto
„ utilista, designato dalla polizza da col-
„ lo presente alla Reale Compagnia Ita-
„ liana ogni e più ampia facoltà per ad-
„ dire a tale liquidazione, ben inteso
„ che questa seguirà a norma delle dispo-
„ sizioni degli articoli 3° e 4° delle condizio-
„ ni generali della polizza, rimanendo
„ in ogni caso sempre riservato alla
„ Reale Compagnia Italiana il privile-
„ gio sui diritti procedenti dalla polizza
„ depositata di cui all'art. 13° delle condi-
„ zioni generali della polizza stessa.”

Trascriviamo, per maggiore chia-

rezza, gli articoli 3° e 7° delle Condizioni di polizza, sopra citati:

Art. 3° - "Nel caso in cui il premio dovuto non fosse stato soddisfatto nel termine dei novanta giorni dalla scadenza, di cui all'art. 2° ma che sulla polizza medesima fossero state pagate almeno tre annualità di premio, la somma da pagarsi alla scadenza del contratto verrà ridotta di premio diritto, senza alcun preavviso, nella proporzione dei premi annuali intieri già pagati, qualunque essi siano, in confronto di quelli che il Contraente si è impegnato di sborsare in totalità all'atto della firma del contratto."

Art. 7° - "La Compagnia si obbliga di riscattare nei tre mesi successivi alla domanda in iscritto, le polizze pienamente vigenti o ridotte e libere da ogni vincolo, e sulle quali siano state pagate regolarmente almeno tre annualità di premio, mediante il pagamento della somma assicurata, ridotta giusta la proporzione indicata all'art. 3° ed ulteriormente diminuita dello sconto degli interessi.

„ composti calcolati in ragione del 4½%
 „ ad anno, per il periodo che corre dal giu-
 „ no della anticipata liquidazione fino
 „ a quello stipulato come scadenza fissa
 „ del contratto. - Sulla polizza di contrab-
 „ to che sia in pieno vigore e libera da
 „ vincoli può venir concessa dalla Com-
 „ pagnia una sorveglianza con pegno sul-
 „ la polizza entro i limiti del valore di ri-
 „ scatto e colle condizioni speciali che ve-
 „ ranno stabilite dalla Compagnia; la
 „ sorveglianza avrebbe luogo nei tre mesi
 „ successivi alla regolare domanda sciol-
 „ ta dall'averente diritto. "

Istituto" Art. 2° - Allegato di prestito: "In
 „ caso di mancato pagamento degli inte-
 „ ressi e tasse alla scadenza stabilita, e
 „ non oltre i trenta giorni dalla scaden-
 „ za stessa, l'Istituto è autorizzato a ri-
 „ scattare d'ufficio, senza obbligo di pre-
 „ avviso a chiunque, la polizza e di pre-
 „ levare dal valore di riscatto relativo l'am-
 „ montare di quanto gli è dovuto per pre-
 „ stito ed accessori. "

Esiste quindi effettivamente fra l'Istituto e la "Reale" una differenza che, nei riflessi dell'assicurato, è tutta a favore della "Reale". Ciò è difeso dalla necessità in cui si è trovato l'Istituto di adottare un formulario unico per tutte le Compagnie: formulario che, del resto, solo per la "Reale" risulta più restrittivo perché tutte le altre Compagnie prevedono, nei loro contratti di prestito, solo 30 giorni di compenso al pagamento degli interessi.

Per le susposte considerazioni si chiede se il Comitato non creda di adottare un qualche temperamento conciliativo, come già fece per il caso Baguoli (pol. 17/35 Reale) in cui fu liquidata la riserva matematica. Quanto non si creda di dover liquidare il capitale - poiché è vero che anche il premio non era pagato, ma non era però trascorso all'atto della morte dell'assicurato il periodo di mora dei 90 giorni, concessi dalle condizioni contrattuali.

Il Comitato, su conforme proposta del Direttore Generale, accogliendo

le conclusioni della relazione di cui è stata data lettura, autorizza la liquidazione della polizza Formani.

5.) Polizza Tavanti Attilio. Sovrapremio professionale.

Il Direttore Generale riferisce che nel novembre 1913 l'ingegnere Attilio Tavanti stipulò con l'Istituto un contratto di assicurazione a vita intero, premi vitalizi, per £ 30.000, per il quale, in considerazione della professione dell'assicurato, l'ingegnere Direttore di Saline fu applicato un sovrappremio del 2% del premio, pari a £ 15.40 annue.

Nello scorso mese di luglio lo stesso ing. Tavanti stipulava un altro contratto, di forma mista, per £ 10.000, per il quale non venne applicato alcun sovrappremio professionale, non essendo la professione dell'assicurato contemplata nella classifica delle professioni adottata dall'Istituto, e indicata nella circolare N° 12 dell'Ufficio Attuariale.

Ora l'ing. Tavanti, basandosi

sul trattamento usato nei riguardi del nuovo contratto, chiede l'esonero dal pagamento del sovrappremio applicato sul precedente ed il rimborso del corrispettivo pagato, rifiutandosi, in difetto di ciò, di dar corso al perfezionamento della polizza di nuova emissione.

Interpellato l'Ufficio attuariale sulla possibilità o meno di esonerare il sig. Ing. Cavanti dal pagamento del sovrappremio per la polizza stipulata nel 1913, rispose di non doversi accogliere la domanda dell'assicurato perche' le disposizioni di cui alla ricordata circolare N° 12 non possono avere effetto retroattivo.

Il Direttore Generale pero' osserva che come si è riconosciuto oggi che la professione dell'assicurato non porta un aggravamento di rischio e pero' non richiede l'applicazione di un sovrappremio, altrettanto dovrebbe riconoscersi per la polizza stipulata nel 1913.

Il Comitato accoglie il criterio

annunciato dal Direttore Generale nelle sue conclusioni, e lo autorizza ad accogliere la domanda dell'ing. Cavanti per quanto riguarda la cessazione del pagamento del soprappremio sulla polizza stipulata nel 1913, procurando di effettuare la restituzione delle quote di soprappremio riscosse negli anni scorsi.

6.) Polizza Heeger Francesco. Pagamento di quote di utili.

Il Direttore Generale riferisce che il sig. Heeger Francesco, titolare di due polizze con partecipazione agli utili stipulate, ciascuna per L. 10.000, con la Compagnia Fondiaria, ha inoltrato sin dal Marzo 1916 domanda di liquidazione delle quote definitive di utili spettantegli sulle dette polizze.

Essendosi però verificata l'opportunità di alcuni accertamenti presso la Compagnia Fondiaria circa il modo di calcolare le quote in parola, fu rivolta ripetuta preghiera all'assicurato di pazientare qualche tempo.



Sopravvenuta frattanto la Dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, si ritennero applicabili anche ai sudditi germanici i provvedimenti stabiliti dai noti Decreti Luogotenenziali, e che quindi nei riguardi del signor Heeger Francesco, quale Suddito di Stato nemico perche nato a Karlsruhe (Germania), dovesse essere sospesa ogni pratica di liquidazione.

In tale senso fu scritto all'assicurato invitandolo a comprovare se del caso, di aver acquisito la cittadinanza Italiana. Il signor Heeger Francesco confermando la sua cittadinanza germanica cosi si esprime:

"In merito alla mia cittadinanza
" osservo che disgraziatamente malgrado
" la mia permanenza continua in Italia
" da ben 34 anni, e malgrado la mia do-
" mandata fatta da piu di due anni presso
" quel Ministero dell'Interno, per ottenere
" la cittadinanza Italiana, non ho potuto
" avere ancora il Decreto relativo, e mi
" si disse che fu tanto dura la guerra, un-
" me la saranno."

L'assicurato insiste naturalmente perché la liquidazione abbia corso, dato che il suo diritto alle quote di utili è precedente alla promulgazione dei decreti Luogotenenziali.

Tenuto presente che l'assicurato risiede in Italia è da avvertire che il Ministero dell'Industria Commercio e Lavoro con la sua lettera del 10 Maggio 1916 ebbe a manifestare in proposito ai sudditi nemici residenti in Italia il seguente avviso:

Quanto poi alle somme dovute a sudditi o enti austro-ungarici che non risiedano nel territorio nemico o nei territori assimilati, nessuna disposizione impone od autorizza la sospensione dei pagamenti.

Il Direttore Generale prega pertanto il Comitato Permanente di esprimere al riguardo il suo parere.

Il Comitato Permanente è di parere che non convenga provvedere ad alcun pagamento nei riguardi dell'atti

curato signor Heeger, cittadino Tedesco.

L. , Polizza Bomard Mario. Garan-
zia del rischio di guerra.

Il Direttore Generale riferisce che
il signor Mario Bomard, assicurato con
polizza della Compagnia "Reale" per la
somma di £ 4.000, ha inoltrato domanda
per ottenere nella sua qualità di soldato
di cavalleria nell' Esercito Francese, la ga-
rantia del rischio di guerra.

L' Articolo N. 12 delle Condizioni di
polizza della "Reale" stabilisce - come è usi-
ta la formazione di un Gruppo speciale di Ob-
servazione fra gli assicurati che intendono
cautelarsi del detto rischio, con l'obbligo
ai superstiti del Gruppo stesso di corrispon-
dere alla fine delle ostilità un soprappremio
da determinarsi in ragione del rischio corso
complessivamente dall'assicuratore, ma in
misura non superiore al 3% del capitale ga-
rantito.

Fra le condizioni necessarie per l'i-
scrizione del Gruppo sussiste quella che
"l'Assicurato, come militare, avesse a pren-

dere parte ad una guerra, nella quale fosse
impegnata l'Italia."

Ora, nella guerra cui l'assicurato è chiamato a partecipare è impegnata anche l'Italia, ma potrebbe dubitarsi che l'articolo 12, volesse riferirsi ristrettivamente alla ipotesi di guerra combattuta direttamente dall'Italia, e quindi non fosse applicabile che a militari i quali servano nell'esercito Italiano. È ben vero però che i reciproci rapporti di alleanza, l'accordo della fronte unica, - le identiche finalità stesse della guerra, potrebbero, sotto un certo punto di vista, condurre ad una interpretazione favorevole dell'articolo 12, ritenendolo applicabile anche nei confronti del signor Bonnard nonostante egli sia chiamato fra i combattenti dell'Esercito francese anziché dell'Esercito Italiano.

Si ricorda però, che in altro caso, quasi consimile sebbene di aspetto diverso, quello cioè dei Sign. Luigi d'Avant, Tomaso Bessière, di nazionalità francese, James Henderson di nazionalità inglese,

e assicurati con polizze dell'Istituto
 chiamati rispettivamente a combattere in
 Francia ed in Inghilterra, il Comitato
 con una deliberazione del 3 giugno 1916 non
 ritenne di poter applicare la gratuita for-
 sata dall'art. 15 delle Condizioni di Polizza seb-
 bene sussistesse l'autiducato dell'anno, ma
 di subordinare la copertura del rischio al so-
 prapremio del 6%.

Porge quindi il dubbio se all'assicura-
 to in facoltà possa applicarsi il disposto del-
 l'art. N. 12, e se piuttosto non si debba richie-
 dere anche a lui la corrispondenza del sopra-
 premio del 6% sul capitale.

Il Direttore Generale sottopone comun-
 que la questione all'esame del Comitato
 Permanente perché voglia esprimere al ri-
 guardo il suo parere.

Il Comitato, per le considerazioni
 esposte dal Direttore Generale circa la na-
 tura speciale della guerra nella quale l'Ita-
 lia è solidalmente impegnata con tutte
 le altre Nazioni combattenti contro gli Im-
 peri centrali, è di parere che nei riguardi

Dell'assicurato sig. Mario Bonnard sia da applicare l'articolo 12 delle condizioni di polizza.

8.) Agenzia Generale di Cosenza. Riduzione del deposito cauzionale.

Il Direttore comunica al Comitato Permanente che il signor Armando Albi Marini, Agente Generale di Cosenza, ha fatto istanza per ottenere che il deposito cauzionale, a garanzia della gestione dell'Agenzia, venga ridotto ad una misura più rispondente alla poca attività del portafoglio attualmente amministrato dalla Agenzia medesima, nella quale gli incassi raggiungono appena la cifra media giornaliera di L. 800.

Il Comitato, per non stabilire precedenti, ed anche in considerazione che nessuna allusione fece il signor Albi Marini a tale suo desiderio quando ebbe a trattare per la rinnovazione del suo contratto di concessione dell'Agenzia, esprime parere contrario allo accoglimento



della domanda onde trattasi.

9.) Agenzia Generale di Padova. Cauzione.

Il Direttore Generale riferisce che l'Agente Generale di Padova, in vista della scadenza relativamente prossima dei buoni del Tesoro - emissione 1912 - da lui depositati a cauzione della propria gestione, chiedeva, con lettera del 24 agosto scorso di essere autorizzato a sostituire i detti titoli con buoni del Tesoro emissione 1916, da versarsi quale cauzione, sia per la concessione in corso, che per quella futura.

Il Comitato, considerando che la concessione dell'Agenzia per il quadriennio di prossima scadenza, e quella relativa al senennio prossimo, possono, nei riguardi dell'Agente Generale di Padova che è stato confermato nel suo ufficio, e per i suoi rapporti con lo Istituto, ritenersi continuati, e una dell'altra senza soluzione,

è di parere che la domanda onde trattasi possa essere accolta.

10.) Agenzia Generale di Pesaro. Loca

li d'ufficio.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale circa la necessita', rifiutata anche e sposita dallo Ispettore Sivieri, di trovare in Pesaro un locale per gli uffici della Agenzia Generale dello Istituto, perche' quelli che essa occupa attualmente non presentano sufficienti garanzie di solidita' dopo i danni subiti nell'ultimo terremoto;

Vista la domanda che l'Agenzia Generale signor Giovannelli ha presentato, a invito e col favore favorevole del prefetto Ispettore Sivieri, perche' l'Istituto voglia concorrere nella spesa per tale cambiamento, limitando a sole £ 150 la cifra di concorso che egli desidererebbe ottenere;

Su conforme proposta del Direttore Generale, Il Comitato Permanente autorizza la spesa di £ 150 anzidetta.

11. Compenso per lavoro straordinario alla impiegata signorina Enrica Gasotti.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale circa la diligenza e l'attivit  di mostrate dalla signorina Enrica Gasotti, ma



Dimissionario, nel disimpegno delle sue mansioni presso l'Ufficio Attuariale, e circa l'aiuto prestato al prof. Michel per tutte le relazioni da lui fatte (compresa quella sul bilancio tecnico del portafoglio diretto) anche in ore serali ed in giorni festivi, sia in ufficio che in casa dello stesso prof. Michel, non comprese in quelle retribuite dall'Istituto come lavoro straordinario;

il Comitato autorizza il Direttore Generale a corrispondere alla signorina Dasso, per tali prestazioni, un compenso straordinario di lire succinte.

12.) Compenso al sig.^o Angelo Bareggi, ex impiegato dello Istituto.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale;

Considerato che l'ex impiegato sig.^o Angelo Bareggi, il quale ha lasciato l'Istituto per entrare nella organizzazione di una Agenzia Generale, ha prestato lodevole servizio per tre anni nell'Ufficio di contabilità, come attesta il capo dell'Ufficio medesimo, dimostrandosi ottimo funzionario.

tionario sotto ogni rapporto, sia nei riguardi disciplinari, sia per la capacità e lo zelo con cui attese sempre al disimpegno del lavoro affidatogli;

Il Comitato, su proposta del Direttore Generale, autorizza la concessione di una speciale gratificazione di lire cinquecento al predetto signor Bareggi, a titolo di compenso per prestazioni straordinarie.

13.) Sussidio alla madre di un impiegato avventizio morto in guerra.

Il Direttore Generale riferisce che è morto il 7 agosto scorso, in un combattimento sul monte S. Michele, il sig. Plinio Maglioui, già impiegato avventizio dello Istituto, richiamato alle armi il 3 dicembre 1915, dopo aver prestato lodevole servizio dal 25 agosto 1913.

La Madre del Maglioui, privata così del maggiore dei suoi figli il quale, durante il tempo in cui fu nello Istituto, contribuiva coi suoi guadagni al mantenimento della famiglia, ha fat-

to domanda di un sussidio che valga a lenire le gravi conseguenze della dolorosa perdita.

Il Direttore Generale, ricordando che in occasione della morte di un altro impiegato annuntiato, il capitano Ghino Falleni, fu concesso alla madre di lui un sussidio di £ 200, richiama sul nuovo caso pietoso l'attenzione del Comitato Permanente.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale, autorizza la concessione di un sussidio di lire duecento alla signora Maria Maglioui De Angelis.

14.) Servizio di cassa.

Il Direttore Generale riferisce che le esigenze del Servizio Cassa, già notevolmente aumentate in seguito all'assunzione, da parte dell'Istituto delle Assicurazioni contro i rischi di guerra in navigazione hanno avuto un nuovo considerevole aumento per il passaggio all'Istituto delle attività della Cassa Pensioni, e specialmente per quanto riguarda le

riscossioni delle rate dei mutui ed il movimento dei titoli.

Per contro, come è noto al Comitato Permanente, è venuta da tempo a mancare al servizio in parola l'opera intelligente ed efficace del Cassiere Gag. Ferraglio, richiamato alle armi.

Appunto per tale circostanza nel novembre u. s. è stato dato in aiuto al Servizio Cassa l'impiegato Sig. Marchi e il servizio, superato qualche difficoltà nei primi momenti, procede ormai da tempo regolarmente merco l'intensa operosità di tutto il personale che vi è adetto e l'assidua vigilanza del capo dell'Ufficio da cui il servizio dipende.

Il Direttore Generale fa presente che le prove finora date dal Marchi, pure essendo egli animato da buon volere, non sono state tali, a parere del Capo Ufficio, da indurre nella determinazione di affidargli, sia pure provvisoriamente, la direzione del servizio cassa, non potendosi in lui riconoscere le doti e attitudini necessarie.

Ma tale constatazione non convince d'altra parte a pensare ad una sistemazione del servizio diversa dalla attuale, considerato che le cose procedono tuttavia abbastanza bene e che fra il personale dell'Istituto assai difficilmente potrebbe trovarsi altro funzionario che potesse soddisfare alle esigenze del servizio sia in ordine alle necessarie attitudini, sia nei riguardi della cauzione.

Non s'ha dubbio in ogni modo che il personale addetto al servizio e cioè il Sig. Marchi, l'Avv. De Puro, fiduciario, l'Avv. Praveri, controllore, siano tenuti, per il complesso delle esposte eccezionali circostanze, a un lavoro intenso e gravato da crescenti responsabilità.

Il Direttore Generale ritiene pertanto equo ed opportuno provocare a favore degli anzidetti funzionari la concessione delle indennità di carica previste dall'art. 2, secondo capitolo del Regolamento Istituto.

Al riguardo è bene tener presente che il Sig. Marchi, passando al servizio di Lassa, ha dovuto versare una somma

ma (lire diecimila) a titolo di cauzione, prestazione alla quale non sarebbe stato tenuto rimanendo nel posto precedentemente occupato.

Così dicasi dell'Avv. Craveri il quale è stato assunto dall'Istituto senza obbligo di prestare cauzione; cauzione che ha invece dovuto prestare in lire ventimila in conseguenza delle attribuzioni che gli sono state affidate.

Per l'Avv. De Puro la prestazione della cauzione (lire ventimila) è stata posta come condizione alla sua assunzione al posto affidatogli nel Servizio Cassa dell'Istituto.

Non sembra però che per tale circostanza possa essergli fatto trattamento diverso dagli altri funzionari del servizio anzidetto, tenuto anche conto che egli trova nel disimpegno delle importanti mansioni affidategli, la massima buona volontà, e che da quando il Rag. Ferroglio è stato richiamato sotto le armi le sue responsabilità sono notevolmente aumentate.

Sarebbe quindi conveniente che al
Controllore avv. Craveri ed al fiduciario Avv.
De Quvo fosse assegnata un'indennità di
carica annua di £ 400. - ed all' aiuto di cassa
Sig. Marchi di £ 300.

Che inoltre all' Avv. De Quvo ed al
Sig. Marchi, tenuto conto delle funzioni che
attualmente esercitano per l'assenza del fas-
siere, sia assegnato un compenso speciale,
limitatamente al periodo di assenza del fas-
siere, in ragione di £ 400 annue al primo
e di £ 300 annue al secondo.

Il provvedimento proposto potrel-
le aver effetto per il Marchi dalla data del
suo passaggio al Servizio Cassa (10 novem-
bre 1915), per il Craveri dalla data di assun-
zione alla dipendenza dell' Istituto (1° lu-
glio 1915) e per l' Avv. De Quvo dalla data nel-
la quale si è verificata l'assenza del fas-
siere (30 ottobre 1915).

Il Comitato, delibera di presentare
al consiglio di Amministrazione le propo-
ste del Direttore Generale, con parere favorevole.

Dopo di ciò, il Vice Presidente legge la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Amplio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario, *affidatario*

Baschi

Wolff